



258 10 / 10

ESENTE DIRITTI - ESENTE BOLLI - ESENTE REGISTRAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Bianchi Maria Rosaria

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19592/2009

- Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente - Cron. 25810
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere - Rep.
- Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere - Ud. 27/09/2010
- Dott. RENATO RORDORF - Consigliere - CC
- Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19592-2009 proposto da:

TEDESCHI FRANCESCO & C. SNC 01682220601, in persona del legale rappresentante Tedeschi Francesco che agisce anche in proprio nonchè quale successore legittimo ed unico della Signora Maria Rosaria Bianchi, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato COLELLI RIANO, rappresentati e difesi dagli avvocati PAPA CARLO, PAPA FILIPPO, giusta delega a margine del ricorso;

2010

263

- ricorrenti -

nonchè contro

MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO PREVENTIVO TEDESCHI FRANCESCO & C. SNC, MASSA DEI CREDITORI DEL CONCORDATO



PREVENTIVO BIANCHI & TEDESCHI SRL, PM PRESSO LA  
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CASSINO, GALLONE MARISA;

- *intimati* -

avverso il decreto n. cron. 186/09 del TRIBUNALE di  
CASSINO, depositato il 29/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 27/09/2010 dal Consigliere Relatore  
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE  
PRATIS.



## IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto 29.7.2009 il Tribunale di Cassino ha ammesso la società Tedeschi Francesco s.n.c. alla procedura di concordato preventivo. La società nella sua domanda, proposta con ricorso 13.7.2009 innanzi al detto organo perché demandato ad istruire precedente procedura pre-fallimentare incardinata dal creditore Gallone Marisa ed altri, aveva chiesto trasmettersi gli atti al Tribunale di Frosinone, poiché tale organo era stato investito di altra identica procedura, incardinata dalla società Bianchi e Tedeschi s.r.l. cessionaria della sua azienda ed acollataria di tutti i suoi debiti.

In fatto, il 3 giugno 2008, essa istante- società Tedeschi- aveva ceduto l'azienda alla società Bianchi Maria Rosaria s.n.c. con sede nel circondario di Cassino. Questa a sua volta aveva ceduto l'azienda alla società Bianchi e Tedeschi con sede nel circondario di Frosinone. Quest'ultima società era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale fallimentare di Frosinone. La massa dei creditori era unica così come unico era il patrimonio sociale.

Il Tribunale di Cassino, con decreto 29.7.2009, ha ritenuto di non sollevare conflitto e di dover invece decidere sulla

proposta di concordato in quanto siffatta procedura non aveva ancora trovato ingresso presso il Tribunale di Frosinone.

La società istante ha chiesto il regolamento di competenza.

Nessuno si è costituito.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione concludendo per l'accoglimento del regolamento rilevando che il Tribunale di Cassino, nella motivazione del suo decreto, ha dato atto dell'apertura della procedura di concordato preventivo, chiesta dalla società Bianchi e Tedeschi al Tribunale di Frosinone. Senza prendere posizione sulla effettiva identità della massa dei creditori così come dell'identità del patrimonio sociale assunto dall'istante, ha provveduto, trattenendo gli atti, in violazione del disposto dell'art. 9 *ter* comma 2 l.f. che, in caso di conflitto virtuale di competenza, che si verifica quando un primo Tribunale abbia aperto la procedura concorsuale contro un certo imprenditore, ed ad altro Tribunale sia chiamato a provvedere su analoga istanza, stabilisce che quest'ultimo organo è tenuto a trasmettere gli atti al primo giudice, a meno che non sollevi conflitto positivo di competenza. Il criterio della prevenzione, così consacrato nella citata norma positiva, trova nella specie applicazione in ragione del fatto che occorre aver riguardo alla sede dell'impresa

ultima cessionaria, in quanto titolare dell'unico patrimonio per le ragioni espresse dalla ricorrente ed acquisite in fatto dal Tribunale di Cassino//

Il collegio, letti gli atti, ritiene di condividere la riferita proposta e per l'effetto cassa senza rinvio il decreto del Tribunale di Cassino e dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone. Dichiara irripetibili le spese della presente fase in ragione della complessa e confusa articolazione della vicenda fattuale che ha dato origine alla questione.

**PQM**

La Corte:


accoglie il ricorso; cassa senza rinvio il decreto del Tribunale di Cassino e dichiara la competenza del Tribunale di Frosinone.

Roma, il 27 settembre 2010

Il Presidente

(Dott. Paolo Vittoria)

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA




Deposito in Cancelleria

Oggi,

21 DIC 2010



COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA



ESENTE DIRITTI - ESENTE BOLLI - ESENTE REGISTRAZIONE